



**COMUNE DI VINCI**  
Città metropolitana di Firenze

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 52 del 29 GIUGNO 2021**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  
MODIFICHE**

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO VENTINOVE del MESE di GIUGNO alle ORE 21,15 nella Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Giulio Vezzosi, Pamela Masi, Manuela Landi.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	S	BIANCONI CRISTIANO	N
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	S
VEZZOSI GIULIO	S	VEZZOSI SILVIA	S	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	S		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	N		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

*Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.07.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc).

### RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

**VISTO** il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

**RICHIAMATA** la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 29/04/2020 con cui è stato approvato il Regolamento Tari per l'anno 2020;

**VISTO** il Dlgs n. 116/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)” con cui il nostro ordinamento ha recepito le direttive europee sull’economica circolare;

**RILEVATO** che suddetto decreto legislativo ha inciso notevolmente sulla formulazione del Codice dell’Ambiente, Dlgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che il Dlgs 116/2020 ha variato, tra l’altro ed in particolare:

- l’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del TUA (Testo Unico dell’Ambiente –D.Lgs. 152/2006) relativamente alla definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria e individuando al comma 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, facendo venir meno la definizione di “rifiuti assimilati”;
- l’art. 184 del TUA in merito alla classificazione dei rifiuti;
- l’art. 198 del TUA del quale è stata abrogata la lettera g), del comma 2 che prevedeva la possibilità per i comuni di assimilare, per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, stabilendo al comma 2 bis) che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, i rifiuti urbani sono:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-sexies del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti speciali sono:
  - a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso;

**RILEVATO** inoltre che:

- l'articolo 198, comma 2-bis del TUA, introdotto dall'articolo 1 comma 24 lett. c) del D. Lgs. 116/2020, stabilisce quanto segue: "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."
- l'articolo 238 comma 10 del TUA, così come sostituito dall'articolo 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020, disciplina che: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

**DATO ATTO** che il Dlgs 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020, ma considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuti urbani, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1 lettera b) ter e 184, comma 2, nonché gli Allegati L-quater e L- quinquies, introdotti dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Dl 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, "La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

**VISTE:**

- le risposte n. 12 e n. 13 fornite dal Dipartimento delle Finanze all'iniziativa Telefisco 2021 in relazione all'applicazione della tassa sui rifiuti alle attività industriali e all'uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico, nella luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020;
- la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021 ;
- la nota di ATO Toscana Centro "Le novità introdotte dal Decreto D.Lgs. 116/2020 con particolare riferimento all'impatto della sua applicazione sul prelievo dei rifiuti", trasmessa all'Ente il 04/06/2021 ed acquisito al protocollo con il prot. n. 14473/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 837 L.160/2019 a norma del quale la TARI giornaliera è, per quanto concerne le occupazioni su aree mercatali, sostituita dal nuovo canone unico mercatale a decorrere dal 01/01/2021, e pertanto la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19/03/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** che l'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, ha introdotto una riduzione dell'importo pari a 2/3 della tassa sui rifiuti ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia del 1/07/2020 in ordine al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020 in merito Alle modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA, con la piattaforma del pagoPa;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di adeguare il Regolamento Tari al nuovo quadro normativo determinato dal Dlgs 116/2020, in particolare:

- eliminando ogni riferimento ai rifiuti speciali assimilati o assimilabili agli urbani;
- definendo con maggior chiarezza l'obbligo di presentazione delle istanze per il riconoscimento delle riduzioni tari per utenze non domestiche legate alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali;
- regolando l'applicazione delle tariffe corrispondenti all'effettiva destinazione d'uso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni;
- introducendo la riduzione TARI in caso di uscita dal servizio pubblico per l'avvio al recupero di rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche;
- adeguando l'applicazione della riduzione TARI legata all'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al criterio di proporzionalità per la riduzione della parte variabile della tassa;
- introducendo la disciplina transitoria relativa all'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle attività agricole e connesse;
- recependo le modifiche intervenute per effetto del Dlgs 160/2019 e della L. 170/2020;
- recependo quanto stabilito dai decreti del MEF sopra richiamati;

**VISTO** il quadro di raffronto indicato sotto la lettera A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziate le variazioni che vengono apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il testo definitivo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con le modifiche apportate, che si allega alla presente deliberazione come allegato "B" formandone parte integrante;

**VISTO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**VISTI:**

-l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone altresì che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

-l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 1, comma 169 secondo cui della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*;

- il comma 4 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio;

- il comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

-l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**DATO ATTO CHE** il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

**VISTO** il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;





# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

**VISTO** il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere favorevole della competente commissione consiliare in data 28/06/2021;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**VISTO** che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSTATATA** la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti 15, astenuti 3 (Morini, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli)

## DELIBERA

**1- DI APPROVARE**, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), evidenziate nell'allegato "A", che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

**2- DI APPROVARE** il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il cui testo coordinato e integrato con le modifiche di cui al presente atto è rappresentato dall'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3- DI DARE ATTO** che le modifiche al Regolamento di cui al presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

**4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione e copia del regolamento al gestore Alia Spa;

**5 -DI TRASMETTERE** la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

**6 - DI DICHIARARE**, con votazione separata e palese, che ha dato il seguente risultato: presenti 15, astenuti 3 (Morini, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli), al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale e di rendere le modifiche applicabili, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00.



**COMUNE DI VINCI**  
*Città metropolitana di Firenze*

**Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP**

*deliberazione del Consiglio Comunale*

\*\*\*\*\*

Numero Proposta **51** del **21/06/2021**

Numero Delibera **52** del **29/06/2021**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE**

**PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

---

**Il Responsabile del Settore interessato**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Cecilia Lucii

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli

---





**COMUNE DI VINCI**  
**Città metropolitana di Firenze**

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 52 del 29 GIUGNO 2021***

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Turchia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Stefano Salani